

Testo a fronte



Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48

Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria

Progetto di legge n. 104/11^

“Modifica alla Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 “Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria”

Giugno 2021

<p align="center">Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48</p> <p>Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria</p>	<p align="center">Progetto di legge n. 104/11[^]</p> <p>Modifica alla Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 "Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria"</p>
<p align="center">Articolo 4</p> <p><i>(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto)</i></p> <p>1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora ne sia accertata la morte fisiologica.</p> <p>2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:</p> <p>a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;</p> <p>b) sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una</p>	<p align="center">Articolo 4</p> <p><i>(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto)</i></p> <p>1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora ne sia accertata la morte fisiologica.</p> <p>2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:</p> <p>a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;</p> <p>b) sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una</p>

delle seguenti realizzazioni:

- 1) opere di pubblica utilità;
- 2) opere di miglioramento fondiario;
- 3) fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

4. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione ~~e l'eventuale reimpianto delle piante di olive~~ nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici.

delle seguenti realizzazioni:

- 1) opere di pubblica utilità;
- 2) opere di miglioramento fondiario;
- 3) fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

4. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici. **In caso di zone rurali su cui non risulta possibile, a causa di vincoli, l'autorizzazione all'estirpo, si possono attuare misure compensative specifiche per mancato reddito.**

5. I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari di piante di olivo di particolare pregio e monumentalità, nonché l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi.

6. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le modalità disposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura.

Articolo 5

(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto nei casi di miglioramento fondiario)

1. Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), occorre distinguere i seguenti interventi:

- a) riconversione intravarietale: olivo su olivo;
- b) sostituzione con altre specie arboree da frutto.

5. I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari di piante di olivo di particolare pregio e monumentalità, nonché l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi.

6. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le modalità disposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura.

Articolo 5

(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto nei casi di miglioramento fondiario)

1. Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), occorre distinguere i seguenti interventi:

- a) riconversione intravarietale: olivo su olivo;
- b) sostituzione con altre specie arboree da frutto.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto ~~fino ad un massimo del 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale~~. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro possono essere autorizzate ad interventi di espianto ~~sul 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo arboreto specializzato da frutto e di trapiantare, o di far permanere nelle sedi di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle, un numero di piante di olivo pari ad almeno il 30 per cento delle stesse piante espiantate.~~

4. Le aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, possono essere autorizzate all'estirpazione sull'intera superficie aziendale. ~~Un numero di piante pari ad almeno il 40 per cento~~

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto **sull'intera superficie richiesta**. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro possono essere autorizzate ad interventi di espianto **sull'intera superficie richiesta**.

4. Le aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, possono essere autorizzate all'estirpazione sull'intera superficie aziendale.

~~degli alberi espianati, deve essere trapiantato o fatto permanere nei siti di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle.~~

~~5. Nei casi di miglioramento fondiario di cui ai commi 2, 3 e 4, per le piante estirpate e non soggette all'obbligo del reimpianto, previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, è consentito intervenire anche per come previsto dall'articolo 7.~~

6. Gli interventi di miglioramento fondiario non possono interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto censimento generale dell'agricoltura.

7. In tutti i casi di miglioramento fondiario, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una ~~relazione tecnica agronomica corredata di progetto e business plan atti a dimostrare la validità dell'investimento.~~

Articolo 7

5. Abrogato

6. Gli interventi di miglioramento fondiario non possono interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto censimento generale dell'agricoltura.

7. In tutti i casi di miglioramento fondiario, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una **richiesta, indicando i dati catastali e la densità di impianto, oltre al miglioramento fondiario che si intende realizzare.**

Articolo 7

(Cessioni e spostamenti)

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono:
... omissis

(Cessioni e spostamenti)

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, **lettera b)** possono:
... omissis